



Regolamento Generale Verifiche (A/RGV/14)



ISP N° 431E
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Regolamento Generale Verifiche (A/RGV/14)

Revisione	Data	Descrizione delle modifiche	Redatto da	Verificato da	Approvato da
00	26/06/2018	Prima emissione	RGQ <i>Andreea Cliviu</i>	RGQ <i>Andreea Cliviu</i>	DIR <i>[Signature]</i>
01	01/01/2020	Modificato §§ 1, 2, 3, 4, 5, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8, 9, 11, 13, 13.1, 13.2, Allegato 1	RGQ <i>Andreea Cliviu</i>	RGQ <i>Andreea Cliviu</i>	DIR <i>[Signature]</i>
02	01/07/2020	Modificato § 3	RGQ <i>Andreea Cliviu</i>	RGQ <i>Andreea Cliviu</i>	DIR <i>[Signature]</i>
03	15/11/2021	Modificato § 7.2 e inserito logo Accredia	RGQ <i>Andreea Cliviu</i>	RGQ <i>Andreea Cliviu</i>	DIR <i>[Signature]</i>
04	15/05/2022	Modificato § 5	RGQ <i>Andreea Cliviu</i>	RGQ <i>Andreea Cliviu</i>	DIR <i>[Signature]</i>
05	27/04/2023	Modificato § 6.1 e 7.2	RGQ <i>[Signature]</i>	RGQ <i>[Signature]</i>	DIR <i>[Signature]</i>
06	17/05/2023	Modificato § 6.1 e 7.2	RGQ <i>[Signature]</i>	RGQ <i>[Signature]</i>	DIR <i>[Signature]</i>



Regolamento Generale Verifiche (A/RGV/14)



ISP N° 431E
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

INDICE

1.	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
2.	TERMINI E DEFINIZIONI.....	4
3.	RIFERIMENTI NORMATIVI	5
4.	MODALITA' DI GESTIONE DEL REGOLAMENTO	6
5.	CONDIZIONI ECONOMICHE E CONTRATTUALI	6
6.	DIRITTI E DOVERI	7
6.1	DOVERI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE LA VERIFICA	7
6.2	DIRITTI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE LA VERIFICA	10
6.3	DIRITTI E DOVERI DI CVE CENTRO VERIFICHE EUROPEE S.R.L.	10
7.	SERVIZIO DI VERIFICA.....	12
7.1	Richiesta del servizio di verifica	12
7.2	Esecuzione delle verifiche	13
7.3	Riesame dell'attività ispettiva.....	15
8.	USO DEL VERBALE	16
9.	RISERVATEZZA.....	16
10.	TRATTAMENTO DEI DATI	17
11.	RESPONSABILITA'.....	17
12.	RESPONSABILITA' DELL'ORGANISMO VERSO TERZI ED ASSICURAZIONE	18
13.	RICORSI E RECLAMI	18
13.1	RECLAMI.....	18
13.2	RICORSI	19
14.	CONTENZIOSI/CONTROVERSIE	20
15.	CLAUSOLA DI ACCETTAZIONE	20



Regolamento Generale Verifiche (A/RGV/14)



ISP N° 431E
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento regola e stabilisce le modalità seguite da CVE Centro Verifiche Europee S.r.l. (di seguito denominata anche "CVE" o "organismo") per l'effettuazione delle verifiche periodiche e straordinarie, previste dal D.P.R. 462/01 e s.m.i., di impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti di messa a terra e impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione, installati nei luoghi di lavoro. Nello specifico il regolamento si applica, così come indicato all'art. 1 della Direttiva 11 marzo 2002, a:

- Installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
- Impianti di messa a terra di impianti elettrici alimentati fino a 1.000 V;
- Impianti di messa a terra di impianti elettrici alimentati con tensione oltre i 1.000 V;
- Impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

Le verifiche di cui sopra sono dirette ad accertare il permanere dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti (verifiche periodiche) o l'esistenza dei requisiti tecnici di sicurezza in caso di esito negativo della verifica periodica, modifiche sostanziali dell'impianto o richieste del datore di lavoro (verifiche straordinarie).

Le ispezioni riguardano esclusivamente la verifica degli impianti in base ai criteri di riferimento e non riguarda il rispetto di tutte le norme vigenti connesse con tali impianti (che resta di esclusiva responsabilità del Cliente).

Nell'esecuzione delle suddette verifiche elettriche, CVE opera con assoluta indipendenza dalle parti interessate al processo di verifica. In particolare, CVE ed il suo personale, al fine di garantire la massima correttezza e trasparenza nell'esecuzione delle attività di verifica, non svolge (né direttamente né indirettamente tramite società o agenzie collegate):

- attività di progettazione, fabbricazione, fornitura, installazione, manutenzione degli elementi sottoposti ad ispezione o di parti di essi;
- qualsiasi altra attività o servizio che potrebbe compromettere il carattere di riservatezza, obiettività, integrità imparzialità ed indipendenza in relazione alle ispezioni svolte.

Il presente regolamento viene applicato da CVE in maniera uniforme e imparziale a tutti i clienti che richiedano i servizi di verifica sopra citati erogati da CVE e che si impegnino all'osservanza del presente regolamento, delle clausole contrattuali specifiche definite tra le parti e delle prescrizioni delle norme di riferimento. In particolare, l'accesso a detti servizi non è condizionato dalle dimensioni dell'organizzazione cliente o dall'appartenenza ad una particolare associazione o ad un gruppo e neppure dal numero di impianti già verificati e non vengono poste in atto condizioni discriminatorie di tipo finanziario o altre condizioni indebite di altra natura. CVE ha predisposto un tariffario costituito, per le parti di competenza, dalle tariffe previste dal tariffario ISPESL del 2005 ed applica tali condizioni ai richiedenti i servizi di ispezione garantendo uniformità di applicazione.

Nell'ambito delle attività oggetto del presente Regolamento, CVE si configura come organismo di ispezione di tipo "A", che pertanto esegue ispezioni di terza parte, e non effettua attività di manutenzione, installazione e progettazione di impianti elettrici. CVE ed il suo personale inoltre non forniscono ai clienti servizi di consulenza per la predisposizione della documentazione tecnica relativa agli impianti / installazioni da sottoporre ad ispezione, né indicano al committente il tecnico a cui rivolgersi per la predisposizione di detta documentazione.



Regolamento Generale Verifiche (A/RGV/14)



ISP N° 431E
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

2. TERMINI E DEFINIZIONI

Nel presente Regolamento valgono i termini e le definizioni riportate nella normativa indicata nel successivo paragrafo 3. In particolare si applicano le seguenti definizioni:

- **Cliente o Committente:** il richiedente l'esecuzione di una verifica. Può essere il datore di lavoro direttamente, o in alternativa il suo Legale Rappresentante o un soggetto opportunamente delegato ed autorizzato dal datore di lavoro;
- **Impianto di messa a terra:** l'insieme dei dispersori, conduttori di terra, conduttori equipotenziali, collettori (nodi) principali di terra e conduttori di protezione destinati a realizzare la messa a terra di protezione. Si intendono facenti parte dell'impianto di terra anche i segnalatori di primo guasto (ove esistenti) ed i dispositivi di protezione dalle sovracorrenti o dalle correnti di dispersione predisposti per assicurare la protezione dai contatti indiretti;
- **Impianto di protezione dalle scariche atmosferiche:** insieme dei ricettori, dei dispersori, dei conduttori di terra, dei collettori (o nodi) di terra e dei conduttori equipotenziali, destinato a realizzare la messa a terra di protezione usato per ridurre il danno materiale dovuto alla fulminazione diretta ed indiretta della struttura; è costituito da un impianto di protezione esterno e da un impianto di protezione interno;
- **Luogo di lavoro:** per l'identificazione dei luoghi di lavoro si faccia riferimento a quanto previsto dal "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" (D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 e s.m.i.);
- **Modifica sostanziale dell'impianto:** per la definizione di modifica sostanziale si faccia riferimento a quanto riportato nella guida CEI 0-14 al paragrafo 2.4.5, che rimanda alla circolare ISPESL n. 12988 del 24/10/1994;
- **Ispezione:** attività che comprende verifiche documentali, osservazioni dirette, interviste a persone, analisi strumentali e quanto altro necessario per verificare la conformità a standard di prodotti, etc. o effettuare un'indagine conoscitiva. Inoltre relativamente alle attività oggetto del presente regolamento, i termini "verifica" ed "ispezione" sono utilizzati nel presente documento con lo stesso significato;
- **Verifica periodica:** attività di verifica con cadenza quinquennale (per impianti installati in ambienti ordinari) o biennale (per impianti installati in cantieri edili, locali medici, ambienti a maggior rischio di incendio e luoghi con pericolo di esplosione) che comprende verifiche documentali, osservazioni dirette, interviste a persone ed analisi strumentali con il fine di accertare il permanere dei requisiti tecnici di sicurezza;
- **Verifica straordinaria:** attività di verifica a carattere straordinario a seguito di esito negativo della verifica periodica, modifiche sostanziali dell'impianto o richiesta del datore di lavoro;
- **Verbale di verifica:** documento di sintesi dell'attività di ispezione appositamente predisposto dall'Organismo per la comunicazione dell'esito delle verifiche periodiche/straordinarie e le relative annotazioni: è il documento rilasciato al cliente al termine della verifica;
- **Rapporto di verifica:** è parte integrante del Verbale di verifica ed è il documento nel quale il verificatore riporta tutte le risultanze degli esami e delle prove strumentali eseguite. Viene rilasciato al Cliente assieme al verbale di verifica.
- **Non Conformità:** condizione di deviazione o di mancato rispetto di uno o più requisiti definiti dalla norma/e di riferimento che, sulla base di evidenze oggettive, pone un dubbio significativo circa la sicurezza dell'impianto. Una o più Non Conformità comportano il risultato negativo della verifica con la necessità di intraprendere le azioni descritte nel paragrafo 7.
- **Organismo di Ispezione di tipo "A":** Organismo d'ispezione che fornisce servizi d'ispezione e che rispetta i requisiti di indipendenza riportati nell'Appendice A.1 della Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012.
- **Ispettore / Verificatore:** tecnico incaricato di pubblico servizio qualificato secondo le procedure interne di CVE, da questi incaricato di eseguire il servizio di ispezione



Regolamento Generale Verifiche (A/RGV/14)



ISP N° 431E
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

- **Ricorso:** appello formale, da parte di Soggetti aventi causa specifica, avverso decisioni assunte o valutazioni espresse o attestazioni emesse dall'organismo di ispezione;
- **Reclamo:** manifestazione di insoddisfazione diversa dal ricorso, sia verbale, sia scritta, da parte di Soggetti aventi titolo (es. clienti diretti, clienti indiretti, Pubbliche Autorità, Enti di accreditamento), indipendentemente dalla sussistenza di rapporti di qualsiasi tipo con l'Organismo, relativamente ai servizi forniti dall'organismo di ispezione e, in genere, all'operato del medesimo;
- **Responsabile dell'impianto:** persona designata dal Committente alla più alta responsabilità della conduzione dell'impianto e che, per tutta la durata della verifica, è responsabile di tutto ciò che riguarda l'assetto dell'impianto elettrico sul quale si effettua la verifica e della sua sicurezza elettrica;
- **Preposto ai lavori del committente:** persona designata dal Committente alla più alta responsabilità della conduzione del lavoro che, per tutta la durata della verifica, è responsabile della predisposizione dei presidi di sicurezza (es. posizionamento di ostacoli, barriere, cartelli monitori, ecc.), della consegna dell'impianto ai verificatori dell'Organismo ed ha la responsabilità di avvertire il verificatore di tutti i pericoli non evidenti che l'impianto potrebbe presentare durante la verifica;
- **Coadiutori alle verifiche:** persone nominate dal committente per aiutare il Verificatore durante l'effettuazione della verifica);
- **Piano di lavoro:** documento su cui sono riportate le modifiche da apportare e le altre informazioni riguardo all'assetto che deve essere mantenuto dall'impianto durante le verifiche (es. i punti di sezionamento delle parti di impianto oggetto della verifica; i punti di messa a terra di sezionamento; l'inserzione o l'esclusione di protezioni o automatismi; i punti di apposizione di cartelli monitori; l'eventuale adozione di schemi d'impianto particolari, i DPI necessari, etc.).

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 e s.m.i. (D.P.R. 462/01 e s.m.i.) "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi",
- Direttiva del Ministero delle Attività Produttive 11 marzo 2002 - "Procedure per l'individuazione, ai sensi degli articoli 4, 6 e 7 del D.P.R. 462/01 e s.m.i. degli organismi di ispezione di tipo "A" ;
- D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 e s.m.i. "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro";
- D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008 "Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, comma 13 lettera a della Legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici".
- UNI CEI EN ISO/IEC 17020 "Valutazione della conformità - Requisiti per il Funzionamento di vari tipi di Organismi che eseguono Ispezioni";
- Regolamento Generale ACCREDIA RG-01 "Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione e Ispezione - Parte Generale"
- Regolamento Generale ACCREDIA RG-01-04 "Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Ispezione"
- Regolamento Generale ACCREDIA RG-09 "Regolamento per l'utilizzo del marchio ACCREDIA"
- Circolare Tecnica di Accredia DC n. 29/2017 "Chiarimenti per la gestione degli accreditamenti degli Organismi di Ispezione di Tipo A per l'effettuazione di verifiche ai sensi del DPR 462/01" (Rif. Accredia DC2017UTL021);
- Documento ACCREDIA LS-03 "Elenco norme e documenti di riferimento per l'accreditamento degli Organismi di Ispezione ";
- Guide IAF / EA, ILAC, UNI, EN, relative linee guida e specifiche di riferimento applicabili;
- ILAC P15 Application of ISO IEC 17020 for the accreditation of inspection bodies;



Regolamento Generale Verifiche (A/RGV/14)



ISP N° 431E
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

- ILAC P10 Policy on the traceability of measurement results;
- Norme CEI di riferimento e relative Linee Guida tra cui si riportano a titolo meramente indicativo e non esaustivo: Guida CEI MISE n. 0-14 - 2005 "Guida all'applicazione del DPR 462/01 relativo alla semplificazione del procedimento per la denuncia di installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi" e principali Norme di sicurezza attinenti il D.P.R. 462/01 e s.m.i. di seguito riportate a titolo indicativo (non esaustivo): Norma CEI 0-16; Norma CEI 0-21; Norma CEI 64-8; Norma CEI 31-33; Norma CEI 31-35; Norma CEI 31-56; Norma CEI 31-87; Norma CEI 31-88; Norma CEI 81-10/1; Norma CEI 81-10/2; Norma CEI 81-10/3; Norma CEI 81-10/4; Norma CEI 99-2; Norma CEI 99-3; Norma CEI 11-27; Norma CEI 64-14; Norma CEI 81-2; Norma CEI 31-34; Norma CEI 81-29; Norma CEI 81-30; Norma CEI 31-70; Norma CEI 64-12; Norma CEI 64-17; Norma CEI 64-56; Norma CEI 82-25; Norma CEI 99-5;
- Eventuali prescrizioni aggiuntive contenute nei regolamenti tecnici, circolari o documenti delle autorità competenti quali ad esempio Accredia, Organismi ministeriali e/o Autorità competenti etc.

CVE, nello svolgimento delle proprie attività, applica inoltre quanto disposto dal "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Per tutti i documenti soggetti a revisione si faccia riferimento allo stato di revisione/edizione in vigore.

4. MODALITA' DI GESTIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento è a disposizione degli interessati sul sito internet <http://www.organismocve.com/> o comunque è possibile richiederne una copia all'Organismo. I clienti che hanno ricevuto il presente Regolamento e che hanno contratti ancora aperti con CVE, vengono informati tramite mail in caso di modifica del Regolamento stesso.

Il Regolamento è parte integrante del contratto tra le parti, il Cliente all'atto della sottoscrizione dichiara di accettarlo in tutte le sue parti, comprese le clausole vessatorie. Il presente Regolamento contiene le prescrizioni minime per disciplinare e descrivere in dettaglio le responsabilità nel rapporto contrattuale tra CVE e il Cliente.

5. CONDIZIONI ECONOMICHE E CONTRATTUALI

Relativamente alle condizioni contrattuali dei servizi erogati da CVE, oltre alle prescrizioni riportate nel presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni contenute nel contratto stipulato tra le parti.

CVE ha in qualunque momento la possibilità di modificare/revisionare unilateralmente il presente regolamento (ad esempio in seguito alla pubblicazione di nuove norme o di nuove prescrizioni dell'Organismo di accreditamento, oppure a proprio insindacabile giudizio). Le variazioni del presente documento seguono lo stesso iter di verifica ed approvazione previsto per l'emissione. L'avvenuta modifica del presente Regolamento, la natura della stessa modifica, nonché le relative motivazioni vengono evidenziate aggiornando la tabella dello stato delle revisioni riportata nella prima pagina del presente Regolamento. Tale tabella consente di mantenere aggiornata la storia delle modifiche apportate, fornendo una traccia dei cambiamenti avvenuti. Ogniquale volta viene apportata una modificata, si aggiorna automaticamente lo stato di revisione del presente Regolamento e la suddetta tabella delle revisioni.

Eventuali variazioni del presente Regolamento e di qualsiasi condizione contrattuale, sono notificate, a mezzo fax o e-mail o brevi manu ai Clienti che abbiano contratti aperti con CVE. Entro il termine di 3 giorni dalla notifica delle modifiche, il cliente potrà comunicare a CVE la non accettazione delle stesse e potrà richiedere l'annullamento del rapporto contrattuale senza alcun onere tra le parti, in tal caso è richiesta la forma scritta (in deroga a possibili diversi termini indicati nel contratto sottoscritto dalle parti di cui il presente documento è parte integrante). Passato il termine di 3 giorni senza comunicazioni da parte del Cliente, le variazioni contrattuali verranno ritenute accettate per silenzio – assenso



Regolamento Generale Verifiche (A/RGV/14)



ISP N° 431E
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

6. DIRITTI E DOVERI

6.1 DOVERI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE LA VERIFICA

Il Cliente richiedente la verifica deve:

1. rispettare le prescrizioni del presente regolamento ed informare della ricaduta dei suoi contenuti, tutto il personale che svolge mansioni che siano riferibili ai requisiti indicati;
2. fatto salvo quanto riportato al successivo punto 6.2, garantire ai verificatori di CVE e al personale di CVE in affiancamento/addestramento, in supervisione o in veste di osservatori (per attività di monitoraggio in campo) l'accesso agli impianti oggetto del servizio di ispezione, alle aree ove questi si trovano ed alla documentazione tecnica necessaria per l'esecuzione della verifica;
3. garantire, anche senza preavviso, l'accesso agli elementi oggetto di ispezione, alle aree ove questi si trovano ed alla documentazione tecnica necessaria per l'esecuzione della verifica, agli Ispettori/Esperti tecnici / osservatori di Accredia e/o di altri organismi di controllo/autorizzazione, in accompagnamento agli ispettori di CVE, pena la sospensione dell'attività ispettiva;
4. accertarsi, all'arrivo dell'ispettore incaricato da CVE, delle generalità dello stesso tramite il tesserino di riconoscimento rilasciato da CVE all'ispettore;
5. mettere a disposizione del personale ispettivo di CVE e ad eventuali altri componenti del gruppo di ispezione di cui ai punti 2) e 3), all'atto della verifica, tutta la documentazione tecnica prevista dalle leggi e normative necessarie alla verifica e, nello specifico:
 - nel caso di verifiche degli impianti di terra:
 - ✓ eventuali verbali dell'Ente verificatore precedente (ISPESL, ARPA, ASL o Organismo abilitato);
 - ✓ la documentazione attestante la conformità dell'impianto redatta dall'installatore/i;
 - ✓ copia della denuncia di terra inviata agli Enti di Pubblica Vigilanza competenti per territorio o, in alternativa, evidenza di invio della stessa / numero di matricola dell'impianto (es. ricevute di ritorno di lettere raccomandate / pec / ricevute di protocollate dall'ente pubblico di riferimento).
 - ✓ il progetto dell'impianto, ove richiesto, e gli allegati obbligatori alla dichiarazione di conformità;
 - ✓ i dati relativi a destinazione d'uso dell'impianto, eventuale diverso modo di protezione adottato contro i contatti indiretti, valore delle correnti di cortocircuito al punto di fornitura, verifica termica degli elementi dell'impianto di terra, in relazione ai valori delle correnti di cortocircuito, se necessario (come ad esempio nelle stazioni e cabine elettriche), caratteristiche dei dispositivi di protezione ai fini dei contatti indiretti;
 - ✓ planimetrie dell'impianto elettrico
 - ✓ schemi elettrici di quadri di bassa tensione e di alta tensione per stazioni e cabine;
 - ✓ registro delle verifiche periodiche per i locali ad uso medico, con date ed esito, effettuate da tecnici qualificati;
 - ✓ copia dell'ultima bolletta elettrica attestante la potenza installata o, in alternativa, dichiarazione scritta da parte del richiedente attestante la potenza installata sull'impianto;
 - nel caso di verifiche di impianti di protezione contro le scariche atmosferiche:
 - ✓ eventuali verbali dell'Ente verificatore precedente (ISPESL, ARPA, ASL o Organismo abilitato);
 - ✓ eventuale dichiarazione di conformità alla regola dell'arte rilasciata dal costruttore dell'impianto;
 - ✓ il documento di valutazione del rischio (norme CEI 81-1 e 81-4);



Regolamento Generale Verifiche (A/RGV/14)



ISP N° 431E
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

- ✓ caratteristiche dell'LPS esterno, individuate attraverso una relazione con i necessari calcoli e gli elaborati grafici occorrenti;
 - ✓ caratteristiche dell'LPS interno e delle sue parti, attraverso una relazione contenente i calcoli occorrenti e gli elaborati grafici necessari;
 - ✓ copia della denuncia dell'impianto / dispositivo di protezione delle scariche atmosferiche inviata agli Enti di Pubblica Vigilanza competenti per territorio o, in alternativa, evidenza di invio della stessa / numero di matricola dell'impianto (es. ricevute di ritorno di lettere raccomandate / PEC / ricevute di protocollate dall'ente pubblico di riferimento);
 - nel caso di verifiche di impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione:
 - ✓ documentazione attestante l'omologazione dell'impianto da parte degli Enti di Pubblica Vigilanza preposti.
 - ✓ eventuali verbali dell'Ente verificatore precedente (ISPESL, ARPA, ASL o Organismo abilitato);
 - ✓ dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore dell'impianto;
 - ✓ Documenti di classificazione delle zone pericolose;
 - ✓ Tipi e caratteristiche degli impianti a sicurezza adoperati o di sistemi specifici, attraverso l'impiego di schemi, planimetrie, anche di dettaglio se necessario;
 - in caso di verifica straordinaria per modifica dell'impianto, oltre a tutta la documentazione sopra riportata, fornire la documentazione tecnica relativa alle parti sostituite/modificate;
6. garantire al personale di CVE l'accesso ai documenti ed informazioni rilevanti per consentire la pianificazione delle attività e il corretto svolgimento della verifica, assicurando completezza e veridicità dei documenti e delle informazioni messe a disposizione dell'organismo, che è esplicitamente esonerato da ogni responsabilità in caso di mancata o incompleta comunicazione di dati, come pure nel caso in cui gli stessi non corrispondano alla reale situazione aziendale/impiantistica; il soggetto richiedente la verifica è responsabile della correttezza dei dati dell'impianto oggetto di verifica, sulla base dei quali è stato calcolato il prezzo della verifica in accordo a quanto previsto dal DPR 462/01 e s.m.i.; nel caso in cui durante la verifica, l'ispettore incaricato rilevasse una difformità tra i dati comunicati dal richiedente in sede di offerta/contratto e quelli effettivamente rilevati nel corso della verifica, il Committente accetta espressamente l'adeguamento della periodicità e/o del prezzo calcolato in base a quanto stabilito dal tariffario dell'organismo (costruito sulla base delle indicazioni contenute nel DPR 462/01 e s.m.i.).
7. mettere a disposizione all'atto della verifica, pena la mancata effettuazione della verifica e con oneri a carico del Committente, il personale occorrente per l'effettuazione delle verifiche: detto personale dovrà comprendere un Responsabile dell'impianto, un Preposto ai lavori e dei Coadiutori;¹
8. presentare ai verificatori dell'Organismo un Piano di Lavoro così come definito al paragrafo n. 2 del presente documento;
9. nel caso di verifiche di impianti che comportano l'ingresso dei verificatori in locali con pericolo di esplosione, oltre a quanto sopra riportato nei punti 7) e 8), il Committente deve autorizzare formalmente l'accesso ai verificatori; garantire la costante presenza durante la verifica del Preposto ai lavori; verificare, tramite il Preposto ai lavori, che le attività di verifica, in particolare quelle strumentali, non possano dar luogo ad accensioni di miscele esplosive, installando se necessario apparati di controllo dell'aria/ambiente; se del caso, fornire ai verificatori di CVE le attrezzature speciali necessarie per l'accesso e la sosta nei luoghi con pericolo di esplosione;

¹ Relativamente ai punti 7) e 8), nei casi di impianti non complessi (in generale quando l'impianto è molto semplice o poco esteso e comunque assoggettabile alla sorveglianza di una sola persona), le figure di responsabile dell'impianto, di preposto ai lavori del committente e di coadiutore alla verifica possono coincidere e, solitamente, non è necessaria la predisposizione del piano di lavoro.



Regolamento Generale Verifiche (A/RGV/14)



ISP N° 431E
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

10. accompagnare, tramite il preposto ai lavori o il Responsabile dell'impianto, i verificatori di CVE per tutto il tempo della verifica;
11. fornire durante l'ispezione tutti i mezzi e gli aiuti indispensabili perché siano eseguite le verifiche dell'impianto e nello specifico mettere a disposizione le attrezzature necessarie (ad esclusione delle attrezzature ed apparecchiature di misurazione e dei DPI di base per i verificatori) e rendere disponibile l'impianto ai verificatori dell'organismo per l'effettuazione delle verifiche;
12. fornire, tramite il preposto ai lavori, tutte le attrezzature che si rendessero necessarie per eseguire le verifiche (es. attrezzi isolanti, martelli, scalini, tappeti, etc.) e garantirne l'integrità e la rispondenza alle norme di sicurezza;
13. mettere a disposizione del gruppo di ispezione i dispositivi di protezione individuale, qualora fossero di tipo non abituale;
14. non esercitare alcuna pressione che possa condizionare l'operato di CVE e dei suoi verificatori;
15. informare CVE in merito a trasferimenti di proprietà, variazioni di recapiti, cambi di denominazione sociale e comunicare tempestivamente qualsiasi eventuale modifica dei dati forniti e segnalare incidenti, guasti e modifiche dell'impianto;
16. ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, fornire a CVE ed a tutto il gruppo di ispezione o al personale in accompagnamento al gruppo di ispezione, le necessarie informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui è destinato ad operare il personale dell'Organismo, nonché sulle misure di prevenzione e protezione e di emergenza adottate e si impegna altresì a coordinarsi e ad operare con CVE e con il gruppo di ispezione ai fini del rispetto delle norme di prevenzione e di sicurezza;
17. predisporre tutti gli accorgimenti necessari alla sicurezza delle persone e degli impianti durante l'espletamento delle attività, sia nei confronti degli addetti alle operazioni di verifica (e di tutto il personale indicato ai punti 2) e 3)), sia nei confronti degli utenti gli impianti oggetto della verifica;
18. accettare gli esiti delle verifiche (fatta salva la possibilità per il cliente di presentare ricorso con le modalità previste nel paragrafo n. 13 del presente documento) e sanare gli eventuali rilievi emersi nel corso delle verifiche;
19. non utilizzare, né consentire l'utilizzo di un documento derivante dall'ispezione o di una sua parte, in modo da generare confusione o indurre in errore il destinatario sul suo effettivo significato (al riguardo vedasi paragrafo n. 8 del presente documento);
20. provvedere, nei modi e nei tempi stabiliti, al pagamento dei corrispettivi dovuti a fronte dei servizi erogati. Il pagamento non può in alcun modo essere subordinato all'esito positivo della verifica, per cui per "fine lavori" è da intendersi l'emissione di verbale di verifica con esito positivo, o esito negativo. I pagamenti dovranno essere effettuati secondo le modalità riportate in fattura, concordati al momento della stipula del contratto;
- ~~21. nel caso si ravvisasse l'esigenza di effettuare una verifica straordinaria, causata dalle motivazioni riportate nel punto 7.2 del presente regolamento, non si renderà necessario modificare gli accordi commerciali (offerta / contratto) precedentemente stipulati poiché, in questi casi, la spesa per l'effettuazione della verifica straordinaria sarà pari o minore rispetto alla tariffa preventivata per la verifica periodica.~~
22. comunicare tempestivamente in forma scritta a CVE (oltre che INAIL, ASL o ARPA competente per territorio) eventuali cessazioni dell'esercizio, modifiche sostanziali preponderanti dell'impianto ed il trasferimento o spostamento degli impianti;
23. approvare che le informazioni e gli atti che lo riguardano siano accessibili agli enti di autorizzazione/ abilitazione.
24. comunicare tempestivamente ad INAIL il nominativo di CVE, quale organismo incaricato per l'esecuzione delle verifiche oggetto del presente regolamento in ossequio con quanto previsto dal D.P.R. 462/01 e s.m.i.;



Regolamento Generale Verifiche (A/RGV/14)



ISP N° 431E
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

25. manlevare l'organismo in caso di mancata esecuzione della verifica (entro le date richieste / concordate) per cause di forza maggiore.

In caso di mancato rispetto anche di uno solo degli impegni di cui sopra da parte del Cliente, l'Organismo ha facoltà di sospendere l'intervento ed è liberato da qualsiasi obbligo previsto nel presente Regolamento, potendo peraltro avvalersi della facoltà di risolvere il Contratto. In tale ipotesi resta fermo in ogni caso l'obbligo per il cliente di corrispondere gli importi pattuiti.

6.2 DIRITTI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE LA VERIFICA

Il Cliente richiedente la verifica:

1. può esprimere un giudizio sul grado di soddisfazione e comunicare per iscritto eventuali reclami affinché CVE possa utilizzare tali informazioni per attivare modalità di miglioramento del servizio fornito;
2. può segnalare a CVE qualsiasi comportamento non etico o non professionale del personale facente parte del gruppo di ispezione;
3. può chiedere la sostituzione degli ispettori incaricati di effettuare la verifica da CVE, qualora vi siano giustificati motivi, dandone comunicazione scritta a CVE entro e non oltre il periodo di tempo stabilito comunicato al Cliente;
4. può formulare delle riserve rispetto al contenuto dei rilievi riscontrati nel corso delle attività di valutazione dagli ispettori dandone comunicazione scritta a CVE nelle modalità riportate nel presente regolamento;
5. può richiedere a CVE il verbale su qualunque tipo di supporto a condizione che si faccia carico dei relativi costi.
6. nel caso in cui l'organismo subappalti l'ispezione, il cliente ha il diritto di essere informato in relazione all'intenzione di subappaltare l'attività ed ha il diritto di negare il consenso al subappalto e/o di presentare obiezioni in merito al soggetto a cui viene affidato il subappalto.

6.3 DIRITTI E DOVERI DI CVE CENTRO VERIFICHE EUROPEE S.R.L.

CVE si riserva il diritto di utilizzare personale dipendente ed ispettori esterni per la effettuazione delle attività di verifica, mantenendo in ogni caso la responsabilità delle attività stesse nei confronti del Cliente. L'Organismo si riserva il diritto di sostituire il personale incaricato all'ispezione, previa comunicazione al cliente e fatto salvo quanto specificato al paragrafo 6.2.

I doveri dell'Organismo sono:

1. impegnarsi ad eseguire le attività di verifica secondo quanto descritto nel presente regolamento generale, in conformità alle disposizioni prescritte dalle normative di riferimento ed in modo da arrecare il minimo disturbo al regolare svolgimento delle attività del Cliente;
2. applicare le prescrizioni riportate nel presente regolamento agli aspetti specificatamente connessi al campo di applicazione della ispezione stessa;
3. mantenere aggiornata tutta la documentazione del sistema di gestione interno con particolare riferimento ai documenti destinati ai richiedenti l'ispezione ed i documenti relativi alle verifiche;
4. impegnarsi a garantire adeguate coperture assicurative, relativamente ai rischi derivanti al Cliente delle attività oggetto del presente regolamento;
5. impegnarsi ad informare il Cliente dell'eventuale rinuncia, sospensione, revoca o mancata conferma dell'abilitazione necessaria per lo svolgimento delle attività oggetto del presente regolamento da parte delle Autorità competenti; in ogni caso CVE non è in alcun modo responsabile per eventuali danni causati al Cliente dalla rinuncia, sospensione, revoca o mancata conferma dell'abilitazione; nei suddetti casi, il Cliente ha facoltà di rinunciare al rapporto contrattuale con CVE, senza necessità di preavviso e senza oneri aggiuntivi;



Regolamento Generale Verifiche (A/RGV/14)



ISP N° 431E
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

6. nell'ambito delle attività oggetto del presente Regolamento, CVE si configura come Organismo di ispezione di tipo "A" (così come indicato nell'appendice A.1 della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020) ovvero di "parte terza";
7. impegnarsi ad operare nel rispetto dei principi di:
 - indipendenza rispetto alle parti interessate (CVE assicura che la propria struttura organizzativa e le persone incaricate alle attività di ispezione agiscano in condizioni da garantire indipendenza di giudizio rispetto ai compiti assegnati; CVE ed il personale di CVE non effettuano (né direttamente né indirettamente) attività di progettazione, installazione, manutenzione, consulenza su impianti elettrici);
 - Imparzialità e non discriminazione (CVE assicura che la propria struttura organizzativa e le persone incaricate delle attività di ispezione agiscano in condizioni da garantire un giudizio imparziale; CVE garantisce che non sussistono indebiti condizionamenti di natura commerciale, finanziaria o di altro genere che possano compromettere l'imparzialità della proprie attività ispettive e garantisce che le procedure nell'ambito delle quali CVE opera, siano gestite in modo non discriminatorio; CVE assicura che la propria struttura organizzativa sia priva di conflitti di interesse e assicura che eventuali conflitti di interessi siano stati risolti in modo da non influenzare negativamente le attività di verifica dell'organismo; CVE garantisce che gli ispettori incaricati della verifica ed i soggetti che esprimono un giudizio relativamente ad un determinato impianto, non abbiano svolto nel passato il ruolo di progettista o installatore dell'impianto oggetto di verifica);
 - riservatezza delle informazioni ottenute prima, dopo e durante tutta l'attività di verifica (tutto il personale di CVE, compreso il personale impiegato per le verifiche, si impegna a mantenere il segreto professionale relativamente a tutte le informazioni di carattere riservato di cui può venire a conoscenza nei suoi rapporti con il Cliente stesso e/o nell'espletamento delle attività di verifica; in particolare, informazioni relative all'impianto o al Cliente, non sono divulgate a terzi. CVE non sarà vincolato da tale obbligo nel caso di dati o informazioni già noti a terzi o precedentemente resi pubblici o pubblicati senza responsabilità di CVE o nel caso in cui tali informazioni vengano richieste dagli enti di accreditamento/autorizzazione, dalle autorità competenti o dalle autorità giudiziarie; in quest'ultimo caso CVE ne darà avviso al Cliente, salvo diversa disposizione da parte delle autorità giudiziarie. CVE tratta come riservate anche tutte le informazioni ottenute da fonti diverse dal Cliente stesso, come a titolo esemplificativo dal reclamante o da autorità in ambito legislativo);
8. comunicare preventivamente al Committente la composizione dei team incaricati all'ispezione;
9. impegnarsi ad accettare eventuali segnalazioni motivate provenienti dai Committenti per quanto riguarda possibili incompatibilità di incarico di soggetti coinvolti nelle attività ispettive, che possano mettere in dubbio l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio;
10. utilizzare nello svolgimento delle attività di verifica personale specificatamente qualificato e abilitato e strumentazione idonea a tale scopo e tarata secondo un programma stabilito;
11. garantire che tutto il personale ispettivo impiegato per le attività di verifica sia stato opportunamente edotto ed informato circa i rischi generali e specifici delle attività di ispezione;
12. garantire che il personale incaricato di effettuare le verifiche sia in possesso di un tesserino di riconoscimento rilasciato da CVE e garantire che il tesserino sia presentato al Cliente su richiesta dello stesso al fine di accertare le generalità dell'ispettore;
13. disporre dei dispositivi individuali di protezione utilizzati nella aree di attività presso cui si svolgono attività di verifica e garantire la loro rispondenza alle norme di sicurezza; consegnare tali dispositivi di protezione individuale al personale che



Regolamento Generale Verifiche (A/RGV/14)



ISP N° 431E
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

effettua le verifiche o che vi assiste, formandoli sull'utilizzo degli stessi (compreso il fatto di verificarne l'integrità prima e dopo l'uso); fare in modo che tale personale utilizzi i dispositivi individuali di cui sopra durante le ispezioni.

14. nel caso in cui l'ispezione sia subappaltata
 - a. informare il cliente sulla propria intenzione di subappaltare qualsiasi parte dell'ispezione, in modo da poter fornire al Cliente la possibilità di fare obiezioni ed ottenerne il consenso al subappalto;
 - b. assumere e mantenere la piena responsabilità per ogni attività subappaltata;
15. impegnarsi ad applicare, ove previsto, le tariffe riportate nel tariffario ISPESL del 2005 e s.m.i. ed a corrispondere all'INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto sopracitato;
16. impegnarsi ad eseguire la verifica entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto tra organismo e il soggetto richiedente la verifica, salvo diverse indicazioni/accordi tra le parti (nei casi in cui la scadenza della verifica risulti superiore ai 30 giorni dalla data della stipula del contratto tra le parti, l'organismo si impegna ad effettuare la verifica entro la data di scadenza);

7. SERVIZIO DI VERIFICA

7.1 Richiesta del servizio di verifica

Per poter effettuare l'attività di verifica, tutti i requisiti del servizio ispettivo devono essere formalizzati in appositi contratti o documenti contrattuali similari, affinché l'attività di verifica possa essere erogata con chiara, completa e adeguata formalizzazione dei requisiti contrattuali stessi ed attraverso i quali le parti si impegnano al rispetto di precise regole di comportamento, nonché al riconoscimento di un corrispettivo economico per il servizio svolto. Tutte le attività di ispezione sono precedute da una fase preliminare che può svolgersi con differenti modalità, mediante le quali il soggetto richiedente la verifica dovrà fornire tutte le informazioni necessarie a CVE per valutare la fattibilità dell'ispezione e procedere con l'emissione di un'offerta/contratto.

Ai fini dell'emissione dell'offerta economica / contratto, i dati essenziali che il Cliente deve almeno fornire a CVE sono:

- per le verifiche degli impianti di messa a terra:
 - o dati del soggetto presso cui effettuare la verifica;
 - o potenza installata / disponibile;
 - o luogo presso cui effettuare la verifica;
 - o attività svolta.
 - o data scadenza della verifica;
- per le verifiche delle installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche:
 - o dati del soggetto presso cui effettuare la verifica;
 - o luogo presso cui effettuare la verifica;
 - o attività svolta
 - o tipologia di impianto:
 - se ad asta, numero di aste
 - se a gabbia, superficie protetta (metri quadri)
 - o data scadenza per la verifica;
- per le verifiche degli impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione (classificazione ATEX zone 0,1,2,20,21,22 ed attigue):
 - o dati del soggetto presso cui effettuare la verifica,
 - o elenco delle zone / ambienti soggette a rischio esplosione (indicando per ciascuna la classificazione e la superficie);



Regolamento Generale Verifiche (A/RGV/14)



ISP N° 431E
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

- presenza della valutazione del rischio di esplosione;
- luogo presso cui effettuare la verifica;
- attività svolta;
- data scadenza per la verifica.

Gli accordi contrattuali tra i soggetti che intendono richiedere i servizi erogati dall'organismo possono essere contratti "diretti" o contratti "con intermediario". Nei contratti diretti, il richiedente la verifica può fare richiesta direttamente l'organismo, mediante il modulo Contratto (M/C/49) o Contratto Modello B (M/CB/57). Le attività di verifica possono avere come origine l'attività della rete commerciale o, in alternativa, la spontanea richiesta da parte della clientela. Inoltre, sul sito internet <http://www.organismocve.it/> è disponibile un form "Richiesta preventivo" tramite il quale è possibile fare richiesta diretta di verifica. Nel contratto con intermediario, i soggetti coinvolti nella stipula del contratto di verifica sono tre: l'organismo, il titolare dell'impianto ed un terzo soggetto intermediario. Alla base di tale situazione vi è un accordo di collaborazione stipulato tra l'organismo ed il soggetto terzo, mediante il quale il soggetto terzo può proporre, a determinate condizioni, i servizi di ispezione dell'organismo. Gli accordi con il titolare dell'impianto da sottoporre a verifica andranno stipulati mediante il modulo Contratto a Tre (M/CT/58), sottoscritto dall'organismo, dal titolare dell'impianto e dall'intermediario. L'organismo procede quindi con l'emissione di un'offerta, elaborata sulla base del Tariffario, mediante i moduli sopra indicati che firmati per accettazione dal soggetto richiedente la verifica (e ove richiesto, anche dall'intermediario), è ritornato a CVE via mail, fax, posta o brevi manu (con la sottoscrizione del contratto il cliente accetta esplicitamente anche il presente Regolamento). Se il successivo riesame da parte del RT ha avuto esito positivo, i moduli sopra citati sottoscritti e riesaminati rappresentano contratto tra le parti ed assegnazione dell'incarico di effettuazione della verifica a CVE. Prima dell'esecuzione della verifica, CVE comunica i nominativi degli ispettori, qualificati in base a procedura interna, incaricati all'ispezione. Così come riportato al paragrafo 6.2 del presente documento, il Cliente ha diritto di ruscare uno o più ispettori indicati, dandone motivata comunicazione scritta a CVE.

7.2 Esecuzione delle verifiche

La verifica può iniziare solo a seguito della presentazione da parte del committente al verificatore dell'Organismo di un Piano di Lavoro, su cui sono riportate le informazioni riguardo all'assetto che deve essere mantenuto dall'impianto durante le verifiche (es. i punti di sezionamento delle parti di impianto oggetto della verifica; i punti di messa a terra di sezionamento; l'inserzione o l'esclusione di protezioni o automatismi; i punti di apposizione di cartelli monitori; l'eventuale adozione di schemi d'impianto particolari, i DPI necessari, etc.). Il piano di lavoro è compilato dal Responsabile dell'impianto (persona designata dal Committente alla più alta responsabilità della conduzione dell'impianto e che, per tutta la durata della verifica, è responsabile di tutto ciò che riguarda l'assetto dell'impianto elettrico sul quale si effettua la verifica e della sua sicurezza elettrica). Al fine della compilazione del piano di lavoro il verificatore fornisce al responsabile dell'impianto tutte le informazioni relative alle parti dell'impianto da verificare, ai luoghi nei quali dovrà recarsi e sostare, ai tipi di verifiche da eseguire ed alle modalità di effettuazione della verifica. Sul Piano di lavoro sono indicate tutte le persone coinvolte nell'effettuazione della verifica. Nel caso di impianti non complessi (in generale quando l'impianto è molto semplice o poco esteso e comunque assoggettabile alla sorveglianza di una sola persona), le figure di responsabile dell'impianto, di preposto ai lavori del committente e di coadiutore alla verifica possono coincidere e, solitamente, non è necessaria la predisposizione del piano di lavoro. La definizione di un impianto "complesso" spetta al proprietario o al gestore dell'impianto sulla base di un'analisi preventiva del rischio mirata a valutare quali difficoltà potranno incontrare eventuali persone coinvolte in attività sugli impianti elettrici gestiti, ad essi connesse e vicino ad essi (tale valutazione potrebbe essere evidenziata anche dal verificatore).



Regolamento Generale Verifiche (A/RGV/14)



ISP N° 431E
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

La verifica inizia con l'identificazione, da parte del verificatore, dell'impianto oggetto d'ispezione per controllare che sia esattamente corrispondente a quello assegnato in sede di contrattualizzazione. Nel caso in cui si riscontrino dati identificativi differenti rispetto a quanto indicato nel contratto, l'ispettore è tenuto ad informare tempestivamente l'Organismo che provvede a contattare il cliente per effettuare tutti i controlli necessari.

Qualora nel corso della verifica il tecnico verificatore ravvisi delle difformità tra i parametri tecnici comunicati a CVE per l'emissione dell'offerta e i dati reali dell'impianto lo stesso verificatore contatterà il Responsabile Tecnico dell'organismo che valuterà se modificare, o meno, l'offerta emessa.

Nell'esecuzione della verifica si potranno avere brevi interruzioni dell'energia elettrica. Le interruzioni di corrente saranno concordate tra il tecnico verificatore ed il Cliente al fine di evitare pericoli ed eventuali danni causati da questi eventi.

Le operazioni di verifica periodica degli impianti sono dirette ad accertare il permanere dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti.

L'ispezione comprende:

- esame documentale;
- esame a vista;
- effettuazione di prove.

La verifica inizia con l'esame della documentazione tecnica, relativa agli impianti da verificare, che deve essere resa disponibile al verificatore, anche allo scopo di organizzare le fasi successive dell'intervento. La documentazione tecnica che l'azienda deve rendere disponibile varia a seconda del tipo d'impianto che si deve verificare ed è indicata nel paragrafo n. 6.

Successivamente si procede con l'esame a vista dei luoghi e degli impianti. Questo esame ha come fine quello di controllare che gli impianti analizzati siano stati realizzati secondo le indicazioni di progetto e mantenuti secondo le norme di legge e tecniche.

L'esame a vista è preliminare alle prove ed alle misurazioni da effettuare in sede di verifica. L'esame a vista e le prove sono condotte con il supporto dell'assistenza tecnica messa a disposizione del committente (preposto del committente alla verifica).

Nel caso in cui non fosse possibile portare a termine la verifica nell'arco della giornata in cui è stata pianificata, l'ispettore compila il modulo Verifica in itinere (M/VI/47). Questo modulo, emesso in duplice copia (una per il cliente ed una per CVE), è firmato dal cliente e dal verificatore. In tale situazione sul programma gestionale la verifica risulta nello stato "in itinere".

Le risultanze dei riscontri, delle prove e delle misurazioni effettuate durante la verifica sono registrate dall'ispettore sul Verbale di verifica e sul relativo Rapporto di verifica.

Durante le verifiche, come previsto dalla Guida CEI 0-14, l'impianto viene "consegnato" dal cliente al verificatore. Nel corso del periodo in cui l'impianto è sotto la sua responsabilità, fino al momento della "restituzione" dell'impianto al cliente, l'ispettore adotta tutti gli opportuni mezzi per evitare il deterioramento o il danneggiamento degli elementi da sottoporre ad ispezione. La consegna dell'impianto avviene mediante una comunicazione verbale del preposto ai lavori del committente per stabilire che è possibile iniziare l'attività di verifica. La registrazione di tale comunicazione viene fatta dal verificatore, annotando sul verbale l'ora di inizio della verifica. Allo stesso modo, al termine della verifica, l'ispettore comunica al preposto ai lavori del committente il termine dell'attività di verifica, annotando tale comunicazione sul verbale attraverso l'ora di fine verifica.

Al termine delle operazioni sopra specificate, l'ispettore comunica al Cliente l'esito della verifica che può essere:

- positivo, quando non si sono evidenziati rilievi che possano mettere in dubbio la conformità dell'impianto in termini di sicurezza;
- negativo, quando gli eventuali rilievi evidenziati si riferiscono ad anomalie che possono compromettere la sicurezza dell'impianto.

Il verbale di verifica con il relativo rapporto è firmato dall'ispettore.



Regolamento Generale Verifiche (A/RGV/14)



ISP N° 431E
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Una copia provvisoria del verbale e del rapporto (in attesa del riesame da parte di RT/SRT) è inviata mezzo PEC al Cliente o ad un suo rappresentante (se il documento è firmato digitalmente) oppure consegnato brevi manu (in tal caso il verificatore farà sottoscrivere al cliente una copia per ricezione) che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.

Le verifiche straordinarie sono effettuate a seguito di:

- esito negativo di precedente verifica periodica;
- modifiche sostanziali dell'impianto;
- richiesta da parte del datore di lavoro per qualsiasi ragione (es. in seguito ad un infortunio, per anomalie che dovessero manifestarsi sull'impianto, in seguito ad un incendio, un allagamento, una fulminazione, ecc.).

La gestione ed effettuazione delle verifiche straordinarie avvengono secondo le modalità sopra descritte per le verifiche periodiche. Nel caso di verifica straordinaria effettuata a seguito di verifica periodica con esito negativo, il datore di lavoro deve, dopo la rimozione delle cause che hanno determinato l'esito negativo, richiedere una nuova verifica ad un organismo abilitato, al fine di attestare l'avvenuta regolarizzazione dell'impianto. Una verifica straordinaria effettuata a seguito di esito negativo della verifica periodica non modifica la scadenza delle verifiche periodiche.

In caso di verifica straordinaria su richiesta del datore di lavoro o per modifica sostanziale dell'impianto, questa deve essere motivata, in modo da poter meglio individuare le ragioni della richiesta e le parti dell'impianto da verificare in maniera più puntuale.

Nel caso di verifica straordinaria a seguito di modifica sostanziale dell'impianto la periodicità delle successive verifiche periodiche sarà ricalcolata a partire dalla data della verifica straordinaria.

Nel caso di richiesta da parte del datore di lavoro nel verbale si precisa l'oggetto della verifica stessa anche al fine di modificare o meno la scadenza della periodicità delle verifiche.

~~Nei casi in cui il personale tecnico dell'Organismo all'atto dell'effettuazione delle attività di verifica ravvisi dei limiti per i quali è oggettivamente impossibile concludere una verifica periodica assegnata per cause imputabili al committente (come per esempio la parziale mancanza della documentazione tecnica; l'impossibilità di accedere in alcune zone / ambienti; l'impossibilità di compiere alcune operazioni di verifica) è prevista la possibilità di modificare la tipologia della verifica da "periodica" a "straordinaria". In questi casi l'Organismo, previa analisi della situazione da parte della direzione tecnica, comunicherà al committente l'oggettiva impossibilità a condurre / portare a termine la verifica periodica assegnata. L'attività ispettiva sarà quindi "inquadrata" come di tipo straordinaria su richiesta del datore di lavoro e verranno specificati nel verbale e nel rapporto della verifica i limiti (es. parti dell'impianto) entro i quali si è condotta l'attività ispettiva. In questi casi non necessariamente sarà emessa una nuova offerta / contratto poiché, generalmente, l'importo richiesto per la verifica straordinaria è inferiore a quanto già pattuito tra le parti per l'effettuazione della verifica periodica.~~

7.3 Riesame dell'attività ispettiva

Tutta la documentazione prodotta durante l'ispezione viene sottoposta ad analisi interna da parte del Responsabile Tecnico (RT) o del suo sostituto per essere approvata accertando la completezza e regolarità della verifica e delle risultanze contenute nella relativa documentazione prodotta durante la verifica. Qualora decorsi 30 giorni dalla data del verbale di verifica il Cliente non riceva alcuna comunicazione da CVE tale verbale è da ritenersi approvato e quindi definitivo. Un riesame con esito negativo invalida il verbale ed il rapporto emessi dal verificatore. In tal caso, il Responsabile tecnico comunica in forma scritta l'esito negativo del riesame e le osservazioni riscontrate all'ispettore e si confronta con quest'ultimo per eventuali chiarimenti e per la riemissione del



Regolamento Generale Verifiche (A/RGV/14)



ISP N° 431E
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

verbale e del relativo rapporto e che saranno inviati al cliente. Qualora fosse ritenuto necessario ripetere la verifica o alcune prove (eseguite con oneri a carico dell'organismo) il cliente viene informato in forma scritta di tale necessità e dell'esito negativo del riesame, concordando una nuova data per l'esecuzione di tali attività.

Nel caso di rilascio da parte dell'ispettore di verbale con esito negativo, il verificatore incaricato comunicherà prontamente l'esito della verifica al Responsabile Tecnico ed al suo sostituto. L'ispettore entro il termine della giornata nella quale è stato emesso il verbale e il rapporto invierà a CVE tale documentazione. Ricevuto il verbale con esito negativo ed il relativo rapporto, RT (o SRT) in via prioritaria procederà con il riesame entro la giornata lavorativa successiva alla data del ricevimento della documentazione relativa alla verifica. In caso di conferma dell'esito negativo, CVE comunicherà l'esito negativo agli organi competenti (inviando il rapporto ed il verbale a mezzo PEC) per il seguito di competenza, entro la giornata lavorativa successiva alla data del riesame. Nel caso in cui dal riesame di RT/SRT risultasse errato l'esito negativo del verbale, questo verrà annullato ed il Cliente riceverà entro la giornata lavorativa successiva alla data del riesame via mail o fax, lettera con le motivazioni dell'annullamento e relativa comunicazione di nuovo sopralluogo di verifica a carico di CVE e riemissione del Verbale nel più breve tempo possibile.

8. USO DEL VERBALE

Il Cliente ha la possibilità di utilizzare, esibire o citare il verbale ed il rapporto di ispezione per scopi legali, promozionali o commerciali, al fine di attestare l'attività di ispezione ed i relativi risultati, purché ogni riferimento sia fatto in modo corretto, non produca confusione o non induca in errore circa il suo effettivo significato ed i limiti di validità di tale documento. In particolare deve risultare chiaramente che il verbale riguarda esclusivamente quel determinato impianto oggetto di ispezione e che il rapporto riguarda esclusivamente le attività di ispezione di cui al presente regolamento. Il Cliente deve quindi evitare utilizzi ingannevoli o ambigui della verbalizzazione rilasciata da CVE e deve evitare che la stessa possa intendersi estesa anche a elementi non coperti dalla verifica effettuata dall'Organismo.

È possibile la riproduzione dei verbali e dei rapporti di ispezione rilasciati dall'Organismo, a colori o in bianco e nero, purché riproducano integralmente l'originale e non inducano in errore circa i contenuti e le informazioni in esso contenute. Sono consentiti ingrandimenti o riduzioni purché il documento risulti leggibile, la sua struttura non modificata e non subisca alterazione alcuna.

Il Cliente, nel caso intendesse utilizzare il verbale o farne riferimento con modalità differenti da quelle riportate nel presente paragrafo, deve contattare direttamente CVE per riceverne specifico benestare in forma scritta.

Nel caso di accertamento di comportamenti scorretti e dell'utilizzo non conforme della verbalizzazione rispetto a quanto sopra riportato, CVE si riserva di intraprendere opportuni provvedimenti nei confronti di tali soggetti, ivi compreso il ricorso ad opportune azioni legali. Aggravante delle decisioni conseguenti è quella di aver arrecato danno all'immagine, alla serietà ed alla professionalità di CVE.

Nell'utilizzare il marchio Accredia sui verbali e sui rapporti di verifica e sugli altri documenti sui quali l'organismo può decidere di apporlo, CVE si attiene alle prescrizioni contenute nell'apposito "Regolamento per l'utilizzo del marchio Accredia (RG09)". E' precluso l'uso del Marchio ACCREDIA da parte dei Clienti dell'Organismo.

9. RISERVATEZZA

CVE garantisce la riservatezza di tutti gli atti (documentazione, lettere, comunicazioni, ecc.) e/o informazioni dei quali il personale coinvolto nelle attività di verifica venga a conoscenza nel corso dell'espletamento delle proprie funzioni.

Le evidenze ed i dati di qualunque tipo relativi all'attività di ispezione sono considerati riservati (e come tali, tutelati da indebita diffusione), salvo quando diversamente prescritto da disposizioni di legge o da disposizione dell'organismo di accreditamento e/o dagli Enti di autorizzazione. La loro divulgazione dovrà essere preventivamente comunicata da CVE e successivamente approvata



Regolamento Generale Verifiche (A/RGV/14)



ISP N° 431E
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

(comunque prima della loro diffusione) in forma scritta dal Cliente/persona interessata, salvo i casi in cui si debbano essere forniti obbligatoriamente (es. richieste della magistratura). Allo stesso tempo, sono considerate riservate tutte le informazioni riguardanti il Cliente ottenute da fonti diverse dal Cliente stesso (es. dal reclamante o da autorità in ambito legislativo).

CVE garantisce la riservatezza di tutti gli atti e/o informazioni riguardanti gli elementi ispezionati ed i rispettivi Clienti, ad eccezione delle informazioni che il Cliente rende disponibili al pubblico, o quando concordato tra CVE ed il cliente (es. al fine di rispondere ai reclami). Il Cliente approva esplicitamente che le informazioni e gli atti che li riguardano siano accessibili agli Enti di accreditamento e di autorizzazione e a CVE per le attività di controllo previste dalle norme di riferimento.

Al fine di garantire la riservatezza suddetta, il personale di CVE coinvolto nelle verifiche sottoscrive un impegno formale alla riservatezza ed al mantenimento del segreto professionale in relazione a qualunque documento o informazione venuta in loro possesso nell'espletamento delle proprie funzioni.

L'accesso e la consultazione della documentazione del Committente, dei verbali e dei rapporti e di qualunque altra evidenza dell'attività di verifica svolta (risultati di prove, contratti, ecc.) è riservato alle funzioni di CVE coinvolte in tali attività (come a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo gli ispettori o il Responsabile Tecnico), al Committente stesso o al titolare dell'impianto sottoposto ad ispezione, all'Organismo di Accreditamento e alle Autorità competenti e/o interessate (es. Ministeri). Tutte le registrazioni delle ispezioni sono opportunamente conservate in maniera protetta presso l'archivio di CVE (sia in formato cartaceo che elettronico), in modo da garantirne la conservazione ed impedirne l'accesso a persone non autorizzate.

Qualunque altro accesso, ad eccezione di quelli connessi all'ottemperanza ad obblighi di legge, è sottoposto a comunicazione ed autorizzazione da parte del Committente.

Nei casi di legge in cui sia previsto che le informazioni siano rese note a terzi (es. comunicazioni all'Autorità Giudiziaria e/o Magistratura), CVE si ritiene sollevata dall'obbligo della riservatezza; nel caso in cui sia consentito dalla legislazione applicabile, CVE provvederà ad informare preventivamente il Cliente/persona interessata.

Le informazioni riguardanti il Cliente ottenute da fonti diverse dal Cliente stesso (ad esempio dal reclamante o da autorità in ambito legislativo) sono trattate da CVE e da tutto il personale che opera per CVE, come informazioni riservate.

10. TRATTAMENTO DEI DATI

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, il Cliente riconosce che gli sono state rese note le informazioni richieste dalla normativa sopracitata (al riguardo vedasi l'Allegato 1 del presente regolamento). In particolare, CVE informa che tratterà i dati personali del Cliente, esclusivamente per le finalità e con le modalità riportate nell'informativa contenuta nell'Allegato 1 del presente documento. Il Cliente fornisce il consenso al trattamento dei propri dati direttamente o indirettamente, attraverso terzi, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, relativamente alle finalità necessarie alla gestione del rapporto tra le parti. Il Cliente autorizza CVE a trattare e comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi con il presente contratto.

11. RESPONSABILITA'

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, nell'eventualità che sorgano problemi di responsabilità civile o penale relativamente agli impianti ispezionati, si farà riferimento al codice civile o penale ed alle Leggi vigenti nella materia specifica.

CVE si impegna ad esercitare la dovuta cura e competenza nell'esecuzione dei propri servizi-

Il cliente è garante della rispondenza dei propri impianti a norme, procedure aziendali, capitoli di riferimento e specifiche disposizioni di Legge. CVE pertanto non si assume alcuna responsabilità civile e/o penale per eventuali infrazioni commesse dal Committente relativamente all'oggetto di ispezione.



Regolamento Generale Verifiche (A/RGV/14)



ISP N° 431E
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

12. RESPONSABILITA' DELL'ORGANISMO VERSO TERZI ED ASSICURAZIONE

Come espressamente richiesto dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e dalla Direttiva del Ministero delle Attività Produttive del 11/03/2002, CVE dispone di adeguata assicurazione che copre la responsabilità civile verso terzi e la responsabilità professionale derivante dallo svolgimento delle attività di verifica di cui al presente regolamento.

13. RICORSI E RECLAMI

Chiunque sia coinvolto direttamente nell'operato di CVE (es. clienti, Autorità preposte o terzi parti) ha diritto di presentare reclamo o ricorso per le attività svolte dall'organismo e, in generale, dai soggetti che operano in nome e per conto di esso.

Le modalità di presentazione dei reclami e dei ricorsi sono le seguenti:

- Reclamo: deve essere presentato in forma scritta a mezzo fax, posta o mail, entro 5 (cinque) giorni dal fatto che ha dato origine al reclamo. Inoltre, sul sito internet dell'organismo è messa a disposizione una sezione dedicata ai reclami che prevede l'inoltro mediante compilazione di un format del reclamo in forma elettronica diretta;
- Ricorso: deve essere presentato mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata entro 15 (quindici) giorni dalla notifica dell'atto contro cui si ricorre.

Eventuali reclami o ricorsi verbali o telefonici sono presi in considerazione, a patto che non siano anonimi e che siano seguiti comunque, da una comunicazione scritta nelle forme sopra indicate, che fornisca dettagli e integrazioni a supporto, nonché controdeduzioni adeguate a motivarne e sostenerne lo stato in essere. Reclami o ricorsi anonimi non vengono presi in considerazione.

Per essere ammissibile, il reclamo o il ricorso deve contenere almeno:

- i riferimenti del soggetto che presenta il reclamo o il ricorso e gli estremi della eventuale organizzazione di appartenenza;
- contenere una descrizione della manifestazione di insoddisfazione o della decisione che viene contestata;
- contenere una chiara e dettagliata motivazione a supporto del reclamo o del ricorso stesso, precisando data o luogo di esecuzione, il personale di CVE coinvolto ed eventuali stime di danni arrecati.

Il processo di trattamento dei reclami o dei ricorsi viene gestito dall'organismo sotto vincolo di riservatezza, sia per quanto riguarda il reclamante o il ricorrente, sia per quanto attiene al contenuto del reclamo o del ricorso stesso.

CVE garantisce che le decisioni relative a reclami o ricorsi, siano riesaminate ed approvate da soggetti che non siano coinvolti nelle attività oggetto di reclamo o ricorso.

La presentazione di reclami o di ricorsi, il loro esame e le relative decisioni, non danno luogo ad alcuna azione di natura discriminatoria nei confronti del reclamante o del ricorrente.

13.1 RECLAMI

Chiunque può presentare un reclamo a CVE e per la presentazione di un reclamo non è necessaria la sussistenza di un rapporto contrattuale con l'organismo.

Il reclamo è analizzato dal Responsabile Tecnico chiamando anche altre possibili funzioni coinvolte nelle possibili cause di insorgenza del reclamo. Qualora il Responsabile Tecnico sia coinvolto direttamente nel reclamo o sia impossibilitato, l'analisi del reclamo spetta al Sostituto Responsabile Tecnico o in ogni caso a persone tecnicamente competenti ed indipendenti.

CVE conferma formalmente, in forma scritta (es. a mezzo e-mail), entro 7 giorni al reclamante se il reclamo si riferisca ad attività di ispezione per le quali l'organismo è responsabile e, in caso affermativo, l'avvenuta presa in carico del reclamo e la data entro la quale verrà presa una decisione (massimo 60 giorni dal ricevimento del reclamo). Se si appura l'infondatezza del reclamo, il



Regolamento Generale Verifiche (A/RGV/14)



ISP N° 431E
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Responsabile Tecnico chiuderà il processo di reclamo, inviando al reclamante in forma scritta un report, che dimostri l'evidenza dell'estraneità di CVE ai fatti oggetto della contestazione e le ragioni che hanno portato a tale conclusione. Qualora, invece, il processo di revisione confermi la responsabilità di CVE, il Responsabile Tecnico individua e sottopone al reclamante una serie di misure correttive (intese a rimuovere, se possibile, o comunque minimizzare le conseguenze negative nei riguardi del reclamante). Il rapporto del processo di revisione e le soluzioni indicate, sono recapitate al cliente in forma scritta (es. fax, mail, etc.). Se il reclamante accetta le misure correttive proposte dall'organismo, la procedura di reclamo si concluderà con l'espletamento delle misure correttive scelte. Contrariamente, se il reclamante non dovesse essere concorde e soddisfatto dall'analisi e delle soluzioni suggerite il reclamante potrà presentare appello, direttamente alla Direzione, contro la decisione dell'organismo in forma scritta.

13.2 RICORSI

I ricorsi sono presentati da Clienti (o suoi rappresentanti/delegati) in seguito alla ricezione di un documento attestante una decisione dell'Organismo. Ogni Cliente, che abbia stipulato con CVE un contratto relativo alle attività di ispezione o ne abbia richiesto i servizi, può presentare ricorso scritto contro le decisioni di CVE. La presentazione di ricorsi avverso decisioni assunte o atti compiuti da CVE, non sospendono in ogni caso la vigenza di tali atti, fino alla conclusione della relativa trattazione.

Il ricorso ricevuto è analizzato dal Responsabile Tecnico (qualora questi sia coinvolto direttamente nel ricorso o sia impossibilitato, l'analisi del ricorso spetta al Sostituto Responsabile Tecnico o in ogni caso a persone tecnicamente competenti), eventualmente consultando altre funzioni coinvolte nelle cause di insorgenza del ricorso, con lo scopo di raccogliere e verificare tutte le informazioni attinenti al ricorso. La documentazione relativa al ricorso viene presentata alla Direzione che è il soggetto titolato ad esaminare tutti gli elementi concernenti il ricorso e validare lo stesso. Sulla base della documentazione presentata, la Direzione stabilisce i soggetti (interni e/o esterni all'organismo) a cui viene affidato l'esame del ricorso.

CVE comunica formalmente, mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata, entro 7 giorni al soggetto ricorrente l'avvenuta ricezione e presa in carico del ricorso ed i soggetti incaricati dell'analisi del ricorso.

I ricorsi sono valutati da personale indipendente rispetto a quello coinvolto nelle azioni che hanno portato alla decisione oggetto del ricorso. I soggetti incaricati dalla Direzione di analizzare il ricorso dispongono tutti gli accertamenti del caso, prendendo eventualmente in considerazione eventuali casi analoghi precedenti e, se ritenuto necessario, sentendo il soggetto ricorrente. Tali soggetti definiscono e propongono alla Direzione le azioni da adottare nei confronti del soggetto ricorrente e tutte le correzioni ed azioni correttive che si ritengono necessarie. Le decisioni finali sono pertanto riesaminate ed approvate dalla Direzione. Tali decisioni, riportate in un report firmato dalla Direzione, sono comunicate al ricorrente mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata, entro 60 giorni dalla data di ricevimento del ricorso. Qualora non si ravvisino elementi sufficienti all'accoglimento, il ricorso viene respinto, motivando al ricorrente la decisione. Se il ricorrente non dovesse essere concorde e soddisfatto dall'analisi e le soluzioni suggerite, avrà il diritto di avviare procedimenti legali. Se il ricorso sarà ritenuto fondato, l'organismo attuerà tutte le azioni necessarie e previste nel report inviato al cliente.

Le spese relative al ricorso sono a carico del ricorrente, salvo il caso di accoglimento. Pertanto, se il ricorso non venisse accolto dall'organismo, eventuali spese conseguenti all'iter di analisi delle cause, di raccolta delle informazioni e di definizione delle modalità di gestione, saranno addebitate al ricorrente stesso.



Regolamento Generale Verifiche (A/RGV/14)



ISP N° 431E
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

14. CONTENZIOSI/CONTROVERSIE

Con contenzioso si intende il ricorso, da parte di Soggetti avente causa, a procedure legali a tutela di diritti e interessi propri ritenuti lesi dall'operato dell'Organismo. Per eventuali contenziosi o controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine alla interpretazione, attuazione, esecuzione, validità ed efficacia dell'attività ispettiva, il foro competente è esclusivamente il Tribunale di Vicenza.

15. CLAUSOLA DI ACCETTAZIONE

Il presente Regolamento costituisce parte integrante dei rapporti contrattuali tra CVE ed il Cliente richiedente l'esecuzione della verifica dei propri impianti in conformità al D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462 e s.m.i.. Tramite la sottoscrizione in calce, il Committente dichiara ed attesta di accettare come di fatto accetta tutte le clausole stabilite nel presente Regolamento, nonché nelle norme, guide e documenti di riferimento esplicitamente citati nel Regolamento stesso al precedente paragrafo 3. La mancata accettazione del presente Regolamento e di tutte le clausole in esso stabilite o l'assenza di evidenze documentali alternative che possano dimostrare che l'erogazione del servizio di verifica da parte di CVE avvenga sotto l'egida di definiti, completi e chiari requisiti contrattuali coerenti con quelli previsti dal presente Regolamento e da tutte le clausole in esso stabilite, non consentono l'erogazione dei servizi stessi da parte di CVE.

Per accettazione da parte del Cliente

(luogo e data)

(timbro e firma del legale rappresentante)

Per avvenuta lettura, comprensione ed eventuale richiesta di chiarimenti, non sussistendo dubbi interpretativi si esprime formale accettazione nello specifico degli articoli nn. 4 modalità di gestione del regolamento, 5 condizioni economiche e contrattuali, 6.1 doveri del soggetto richiedente la verifica, 7 servizio di verifica, 8 uso del verbale, 13 ricorsi e reclami, 14 contenziosi e controversie, 15 clausola di accettazione.

Luogo e Data: _____

Visto, accettato e compreso: _____



Regolamento Generale Verifiche (A/RGV/14)



ISP N° 431E
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Allegato 1: Informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13-14 Reg.to UE 2016/679

Soggetti Interessati: clienti.

CVE Centro Verifiche Europee S.r.l. nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. Finalità e base giuridica del trattamento: in particolare i Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità connesse all'attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi:

- adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile

I Suoi dati saranno inoltre utilizzati per le seguenti finalità relative all'esecuzione di misure connesse ad obblighi contrattuali o pre-contrattuali:

- gestione della clientela
- gestione della qualità
- programmazione delle attività

I Suoi dati saranno inoltre utilizzati per le seguenti finalità necessarie per il perseguimento del legittimo interesse del titolare:

- gestione del contenzioso e di ricorsi e reclami

Modalità del trattamento. I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:

- trattamento a mezzo calcolatori elettronici
- trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei
- trattamento a mezzo di strumenti telematici o altri sistemi di comunicazione

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli art. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste. I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle seguenti categorie di addetti:

- dipendenti
- collaboratori esterni

Comunicazione: I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per una corretta gestione del rapporto ed in particolare alle seguenti categorie di Destinatari tra cui tutti i Responsabili del Trattamento debitamente nominati:

- banche ed istituti di credito
- consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata
- spedizionieri, poste, aziende per la logistica

Diffusione: i suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.

Periodo di Conservazione. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è:

- durata contrattuale e, dopo la cessazione, 10 anni. Nel caso di contenzioso giudiziale, per tutta la durata dello stesso, fino all'esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione.

Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è CVE Centro Verifiche Europee S.r.l. (P. Iva: 03226330243) nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.

Lei ha diritto di ottenere dal titolare la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli art. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR.

Reg.to UE 2016/679: Art. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, la loro comunicazione in forma intelligibile e la possibilità di effettuare reclamo presso l'Autorità di controllo.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a. Dell'origine dei dati personali
 - b. Delle finalità e modalità del trattamento
 - c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a. L'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
 - d. la portabilità dei dati.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale